

CAMERA DEI DEPUTATI N. 362**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(BO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

Erogazione di contributi alla Mostra mercato dell'artigianato in Firenze
ed all'Istituto veneto per il lavoro in Venezia

Seduta del 13 ottobre 1958

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, in Firenze, che è la massima rassegna annuale della produzione artigiana, beneficia, in base alla legge 8 luglio 1950, n. 484, di un contributo statale di lire 15.000.000.

Atteso il sempre maggiore afflusso degli espositori si rende necessario l'ampliamento dei servizi e delle attrezzature, cui non potrebbe provvedersi con l'aumento dei canoni di posteggio considerato il modesto livello economico degli espositori e la funzione della Mostra stessa.

Per far fronte a tale maggior onere si rende necessario, per due soli esercizi, l'ero-

gazione straordinaria annua all'Ente di lire 35.000.000.

Allo scopo poi di incrementare l'attività dell'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, che ha una lunga tradizione di efficace operosità nel campo dell'assistenza tecnica ed artistica all'artigianato delle Tre Venezie, in una zona, cioè, in cui operano settori caratteristici e importantissimi del nostro artigianato artistico, si ritiene necessario erogare all'Istituto stesso un contributo annuo di lire 15.000.000.

A tale scopo si è predisposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

All'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, è concesso, per gli esercizi 1957-58 e 1958-59, ol-

tre al contributo di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 484, un contributo integrativo annuo di lire 35 milioni.

ART. 2.

All'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia, è concesso, a decorrere dall'esercizio 1957-58, un contributo annuo di lire 15 milioni.

ART. 3.

All'onere di cui sopra si farà fronte, per l'esercizio 1957-58, con quota parte delle entrate nette di cui al provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1958-59 a carico dell'apposito fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.